

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

recante modifica della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

(92/555/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

considerando che, a norma della decisione 92/285/CECA<sup>(1)</sup>, è vietato il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di prodotti disciplinati dal trattato CECA;

DECIDONO:

considerando che è di fondamentale importanza rendere più efficace l'applicazione dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

### Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, lettera c) della decisione 92/285/CECA è sostituito dal testo seguente:

- c) al transito attraverso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro delle merci e dei prodotti contemplati dal trattato CECA originari al di fuori di dette Repubbliche e temporaneamente presenti sul loro territorio soltanto a scopo di transito, a condizione che quest'ultimo sia specificatamente autorizzato, caso per caso, dal comitato istituito a norma della risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la procedura "senza obiezioni";

considerando che a tal fine il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato, con i vigenti paragrafi 9 e 10 della risoluzione 787 (1992), disposizioni che proibiscono, tra l'altro, il transito di determinati prodotti attraverso i territori delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, a meno che sussistano determinate condizioni e che stabiliscano le condizioni nelle quali le navi devono essere considerate navi delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

### Articolo 2

considerando che i ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica hanno preso atto, con preoccupazione, delle crescenti violazioni e dell'inefficacia delle procedure attuate; che essi hanno convenuto che è necessario rafforzare l'applicazione delle sanzioni, in particolare nel settore del petrolio e più generalmente in materia di transito;

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 17 novembre 1992.

considerando che, in tali circostanze, è necessario modificare la decisione 92/285/CECA;

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

*Il Presidente*

D. HURD

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 92/388/CECA (GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 5).